

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ADRIANO MAFFEO

Seduta del 14/10/2025

### FATTO

Con ricorso del 20/06/2025, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente, alla 49<sup>ma</sup> rata sulle 120 originariamente previste, un finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 20.07.2020. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'ABF richiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il rimborso degli oneri accessori dovuti in conseguenza della estinzione anticipata che quantifica in € 1.258,37, oltre alla restituzione della commissione di estinzione anticipata ed oltre interessi e spese di assistenza legale.

L'intermediario, costituitosi, in via preliminare chiede di sospendere il presente procedimento stante la pendenza di un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE effettuato dal Giudice di pace di Palermo avente ad oggetto la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.

In subordine, contesta, comunque, la pretesa del ricorrente evidenziando di aver già rimborsato quanto dovuto in base alla disciplina applicabile e chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento estinto anticipatamente.

Preliminarmente, giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr.,

inter alia, Cass. civ., sez. I, 14.9.1999, n. 9813; sez. trib., 10.12.2002, n. 17564), deve ritenersi preclusa la possibilità per una giurisdizione nazionale di sospendere il procedimento per ragioni di mera opportunità connessa alla pendenza di un rinvio pregiudiziale proposto da altra giurisdizione, quand'anche vertendo su un'analogia questione. Conseguentemente, qualora il giudice nazionale dovesse condividere il dubbio interpretativo sottoposto in altro procedimento al giudice dell'Unione dovrebbe esso stesso ricorrere allo strumento di cui all'art. 267 TFUE.

Agli organismi non qualificabili come "giurisdizione nazionale" ai sensi dell'art. 267 TFUE, quali il presente ABF, è tuttavia, preclusa la possibilità di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Ciò, peraltro, in linea con l'orientamento di questo Collegio secondo cui, «le "Disposizioni ABF" non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né sembrerebbe venire in rilievo una "litispendenza" in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale cui si riferisce la resistente ha riguardato un diverso giudizio» (Coll. Napoli, decisione 3251 del 27/03/2025).

Conseguentemente, è da respingersi la richiesta preliminare dell'intermediario.

Passando all'esame del merito, occorre rilevare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 125 *sexies* del T.U.B. Risulta, infatti, che l'art. 6 *bis* del DPR 180/50, nello stabilire che «*All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*» operi un'estensione della portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo (Collegio di Napoli 7202/2023).

Conseguentemente, risultano pienamente applicabili i principi definiti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Lexitor* (causa C-383/18) che ha interpretato l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE – trasposta nell'ordinamento italiano dal D.lgs 141/2010 – nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Con riferimento, poi, alla dedotta non rimborsabilità degli oneri *up-front* in applicazione della sentenza resa dalla CGUE nel caso C-555/21, *UniCredit Bank Austria*, si evidenzia che detto pronunciamento non ha determinato un *overruling* della c.d. *Lexitor rule* intervenendo nel differente contesto dell'estinzione anticipata dei crediti immobiliari ai consumatori, giustificata dalla specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (direttiva 2014/17).

Come noto, poi, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto sostegni *bis*), convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata, ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore. La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (*up front*) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza *Lexitor*.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 *octies*, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni *bis*) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*».

Conseguentemente, con riferimenti ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 a tenore della quale «*a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve*

*essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front».*

Dunque, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, per il rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, in aderenza al consolidato orientamento dei Collegi ABF stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, si ritiene di applicare, per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare mentre per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi). Nella specie, sulla scorta delle risultanze istruttorie, non risultano restituiti gli oneri relativi alle commissioni di attivazione e quelle relative alle provvigioni dell'intermediario del credito, da considerarsi entrambe aventi natura *up front* essendo riferite ad attività preliminari alla stipula del contratto.

Risultano, invece, correttamente rimborsate le commissioni di gestione, aventi natura *recurring*. Conseguentemente, l'importo spettante al ricorrente a titolo di rimborso di tali voci di costo ammonta ad € 707,57, importo da arrotondare per eccesso in € 708,00.

Con riferimento, invece, alla richiesta di rimborso delle commissioni di estinzione anticipata addebitate in conteggio estintivo per un importo pari a € 130,47, dall'esame del fascicolo l'importo addebitato risulta corrispondente all'1% del debito residuo come previsto contrattualmente senza che ricorra alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo normativamente previste. Parimenti non risulta essere stata prodotta documentazione comprovante l'assenza di oggettiva giustificazione causale dell'importo corrisposto dal ricorrente.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 708,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE